

1 Osservazioni dell'Autorità relative a scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo

Considerazioni generali, di completezza e di coerenza

- 1.1 Il Comune di Brindisi, in qualità di stazione appaltante dell'ATEM Brindisi (di seguito: stazione appaltante) ha adottato la procedura di gara aperta, in conformità alle previsioni dell'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.
- 1.2 La stazione appaltante, nel predisporre la documentazione di gara, ha utilizzato gli schemi tipo predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico e allegati al decreto 226/11, adeguandoli ai mutamenti normativi intervenuti e apportandovi, altresì, ulteriori modifiche, generalmente motivate nella nota giustificativa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11.

Osservazioni sul bando di gara

- 1.3 La stazione appaltante ha modificato le sezioni presenti nel bando di gara tipo allegato al decreto 226/11 8. UFFICIO A CUI RIVOLGERSI PER LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E COMUNICAZIONI, 12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE, e 15. APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tali modifiche in relazione alle esigenze di chiarire le modalità di richiesta e rilascio comunicazioni inerenti alla gara, di gestire la gara in modalità telematica e come procedura aperta, nonché per integrare le previsioni del bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 con i riferimenti al d.lgs 36/23 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici.
- 1.4 Relativamente alla sezione 11. PARTECIPAZIONE ALLA GARA il numero dei clienti effettivi, considerato dalla stazione appaltante per il calcolo dei requisiti di capacità tecnica ai fini della partecipazione alla gara, è riferito all'anno 2023; pertanto risulta difforme da quanto previsto nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, il quale prevede che il numero di clienti effettivi sia riferito al 31 dicembre dell'anno precedente alla pubblicazione del bando di gara.
- 1.5 La stazione appaltante ha integrato il bando di gara tipo di cui al decreto 226/11 inserendo la sezione 16. in materia di SOCCORSO ISTRUTTORIO, richiamando anche in tale sede le previsioni in materia di cui al d.lgs 36/23; le disposizioni del predetto Codice dei contratti pubblici vengono richiamate dalla stazione appaltante anche nella sezione 18. GARANZIA CONTRATTUALE, relativamente alla cauzione provvisoria e a quella definitiva; sul punto, la stazione appaltante ha anche protratto la validità della cauzione provvisoria da 180 giorni (come previsto nel bando di gara tipo di cui al decreto 226/11) a 360 giorni, chiarendo in nota giustificativa che *“Vista la complessità della procedura e le tempistiche previste per la chiusura della stessa, è stato innalzato il periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta”*. Il medesimo innalzamento dei termini è stato previsto dalla stazione appaltante anche nella sezione 22.

Allegato A

PERIODO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA.

- 1.6 Nella sezione 21. AGGIORNAMENTO VALORI DI RIMBORSO la stazione appaltante ha inserito le modalità di aggiornamento dei valori di VIR, in relazione alla metodologia di cui alla deliberazione dell'Autorità 142/2025/R/gas.
- 1.7 La stazione appaltante ha inoltre inserito le sezioni 24. AVVALIMENTO, 25. SEGRETI INDUSTRIALI O COMMERCIALI, 26. CHIARIMENTI e 27. FORO COMPETENTE, al fine di “recepire il nuovo codice appalti”, come dalla stessa stazione appaltante motivato in nota giustificativa.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato A al bando di gara (Elenco Comuni dell'ATEM Brindisi)

- 1.8 Nessuna osservazione.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato B al bando di gara (Dati significativi dell'impianto di distribuzione gas del Comune di.....)

- 1.9 Sono stati resi disponibili i dati relativi ai punti di riconsegna attivi e ai volumi di gas distribuiti, distinti per categoria d'uso per gli anni 2021, 2022 e 2023; secondo quanto previsto nell'Allegato B al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, in sede di pubblicazione del bando devono essere riportati i dati relativi al 31 dicembre per i tre anni precedenti la pubblicazione del bando.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato C al bando di gara (Elenco del personale uscente addetto alla gestione dell'impianto di distribuzione del Comune di ...)

- 1.10 La stazione appaltante non ha riportato, come invece previsto nell'Allegato C al bando di gara tipo di cui al decreto 226/11, il numero di addetti alla gestione dell'impianto e il numero di clienti per Comune aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione del bando di gara, ma al 31 dicembre 2023.

Osservazioni sulla documentazione resa disponibile nell'Allegato D al bando di gara (Domanda di partecipazione alla gara)

- 1.11 Nessuna osservazione.

Osservazioni sugli scostamenti dal disciplinare di gara

- 1.12 La stazione appaltante ha modificato il contenuto del Capitolo “Presentazione dell'offerta” del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11. La stazione

Allegato A

appaltante ha motivato in nota giustificativa come segue *“Adeguamento alla procedura di gara aperta, al D. Lgs. 36/2023 ed alla procedura telematica”*.

- 1.13 La stazione appaltante ha aggiunto l'allegato C al disciplinare di gara contenente i corrispettivi per le prestazioni di servizi all'utenza di cui al criterio *“A.2. Sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi all'utenza”*.
- 1.14 La stazione appaltante ha modificato il testo dell'Allegato B Schema Piano industriale - istruzioni per la redazione del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11 inserendo la frase *“Al solo fine di migliorare la confrontabilità dei Piani Industriali, il valore economico di TEE che deve essere utilizzato per la redazione del piano è pari a 246,51 €/TEE, dato aggiornato alle sessioni di mercato TEE di ottobre 2025 (valore medio ponderato sessione 28.10.25).”*. La stazione appaltante ha motivato in nota giustificativa come segue *“Inserito un valore economico dei TEE di riferimento ai soli fini della confrontabilità delle offerte.”*.

2 Osservazioni sul rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11

- 2.1 Il bando di gara risulta coerente con le indicazioni sui punteggi massimi previsti dal decreto 226/11 e dal disciplinare di gara tipo, prevedendo 28 punti per la parte economica e 72 per la parte tecnica.

3 Osservazioni sulle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e l'analisi della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11

- 3.1 La stazione appaltante ha modificato il testo del criterio A.2. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11, aggiungendo il riferimento all'Allegato C del disciplinare di gara recante i corrispettivi per le prestazioni alle utenze. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue *“I corrispettivi per le prestazioni all'utenza sono stati inseriti come allegato al Disciplinare di gara oltre che come previsto allo schema di contratto”*.
- 3.2 La stazione appaltante ha scelto un punteggio maggiore per il criterio A.2. (punti 4 su 5) e un punteggio minore per il criterio A.3. (1 punti su 5). Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta precisando, in merito al punteggio relativo al criterio A.2., quanto segue *“Visto il grado di metanizzazione dei Comuni già serviti dalla rete di distribuzione del gas naturale e visto il valore dello sconto tariffario derivante dal delta VIR-RAB, la Stazione Appaltante assegna il massimo dei punti a tale criterio economico.”*.

Allegato A

- 3.3 La stazione appaltante ha omesso il criterio A.4. Nella nota giustificativa la stazione appaltante ha motivato tale scelta come segue *“Non sono presenti nell’ATEM comuni con particolari condizioni di disagio.”*.

4 Osservazioni sulle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio e sulla coerenza di tale scelta con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11

- 4.1 Nessuna osservazione.

5 Osservazioni sulle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11

- 5.1 Sono state effettuate modifiche rispetto alle formule e al contenuto delle tabelle dei sub-criteri di cui al Piano di sviluppo degli impianti.
- 5.2 In particolare, la stazione appaltante con riferimento al criterio C4. “Innovazione tecnologica” (corrispondente al criterio C.3. del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11) ha modificato la formula e introdotto 7 sub criteri, differenti nel contenuto dai 5 sub criteri previsti del disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11. La stazione appaltante ha motivato in nota giustificativa tale scelta come segue *“La Stazione Appaltante ha modificato i sub-criteri per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e della standardizzazione di alcune soluzioni che sono ritenute innovative, come decretato nell’Art. 15 comma 6 del DM 226/2011.”*.

6 Osservazioni sulla coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante

Analisi costi-benefici, condizioni minime di sviluppo e ammissibilità dei costi ai fini tariffari

- 6.1 L’analisi costi benefici condotta dalla stazione appaltante risulta sviluppata secondo un approccio coerente con la metodologia di cui al documento di consultazione 410/2019/R/gas.

7 Altre osservazioni

Contratto di servizio

Allegato A

- 7.1 Il contratto di servizio presenta alcune clausole difformi rispetto alle clausole contenute nel contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico.
- 7.2 Si ritiene che il contenuto del contratto tipo non possa essere modificato dalla stazione appaltante, se non nelle parti in cui il medesimo contratto tipo lo consenta. Ciò si desume sia dal tenore dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00, che prevede appunto che i rapporti tra Enti concedenti e gestore siano regolati mediante contratti di servizio "sulla base di un contratto tipo", sia dalla ratio della medesima disposizione che assegna a un organismo terzo e neutrale rispetto all'Ente locale, ossia l'autorità di regolazione, il compito di definire il contenuto del rapporto tra le parti in termini di obblighi e diritti. In coerenza con tale assetto, il decreto 226/11 consente espressamente modifiche solo al bando di gara e ad alcuni suoi allegati, e non anche quindi al contratto di servizio tipo.
- 7.3 Sarebbe quindi oltremodo opportuno che il contratto di servizio allegato al bando di gara fosse coerente col contratto di servizio tipo.
- 7.4 In merito si precisa che la stazione appaltante ha allegato al contratto di servizio l'Allegato E1, che dettaglia le modalità di calcolo relative alle penali previste per l'eventuale inadempimento delle previsioni contrattuali di cui all'art. 33.2 e all'art. 33.3 del medesimo contratto di servizio.